

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

- 3) Se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione ivi sancito non vieti, in ogni caso, alle autorità nazionali di revocare, in conformità alle disposizioni nazionali, i permessi di soggiorno di durata determinata, rilasciati indebitamente ad un lavoratore turco per un certo periodo in base alla normativa nazionale, allo scadere della loro validità, in relazione ai periodi in cui il lavoratore turco abbia effettivamente utilizzato, lavorando, il permesso di lavoro di durata indeterminata che gli era stato regolarmente concesso in precedenza.
- 4) Se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere inoltre interpretato nel senso che rientra in detta disposizione esclusivamente il lavoro che un lavoratore turco, il quale disponga di un permesso di lavoro di durata indeterminata e sostanzialmente illimitato rilasciatogli regolarmente dalle autorità nazionali, eserciti nel momento in cui venga a scadere il permesso di soggiorno di durata determinata rilasciatogli per altro motivo e che il lavoratore turco che si trovi in una situazione del genere non possa pertanto chiedere alle autorità nazionali, anche dopo la cessazione definitiva di detto lavoro, di acconsentire alla sua ulteriore permanenza relativamente ad una nuova occupazione — eventualmente dopo una pausa necessaria alla ricerca di un posto di lavoro.
- 5) Se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato, inoltre, nel senso che il principio di non discriminazione vieta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante (solo) di adottare misure che pongano fine al soggiorno alla scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno da ultimo rilasciato, nei confronti di un cittadino turco inserito nel regolare mercato del lavoro, cui tale Stato aveva concesso originariamente diritti afferenti all'esercizio di un'attività più estesi di quelli conferiti per quanto riguarda il suo soggiorno, laddove dette misure non siano intese alla protezione di un interesse legittimo dello Stato, ma non impone alle stesse autorità di concedere un permesso di soggiorno.

(¹) Decisione del Consiglio di associazione CEE Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 giugno 2011 — Mecsek Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-273/11)

(2011/C 269/44)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 138, n. 1, della direttiva 2006/112 (¹) debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni è esente da IVA nell'ipotesi in cui i beni siano stati venduti ad un acquirente che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e nel medesimo contratto sia stato stabilito che il potere di disposizione e il diritto di proprietà siano trasferiti all'acquirente contestualmente al carico dei beni sul mezzo di trasporto e che l'obbligo di trasportare i beni nell'altro Stato membro gravi sull'acquirente.
- 2) Se per realizzare una cessione esente da IVA sia sufficiente, dal punto di vista del venditore, che questo dimostri che la merce alienata sia trasportata mediante veicoli immatricolati all'estero e che disponga di lettere di vettura CMR restituite dall'acquirente o se ci si debba assicurare che i beni alienati abbiano attraversato la frontiera nazionale e che il trasporto sia stato effettuato all'interno del territorio comunitario.
- 3) Se possa mettersi in dubbio che la consegna dei beni è esente da IVA per il solo fatto che l'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro annulli retroattivamente, a una data anteriore rispetto alla consegna dei beni, il codice fiscale comunitario dell'acquirente.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 giugno 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Causa C-275/11)

(2011/C 269/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Convenuto: Finanzamt Bayreuth

Questioni pregiudiziali

Sull'interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni di investimento» nell'accezione dell'art. 13, parte B), lett. d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE (¹):

se la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune d'investimento sia sufficientemente specifica e, quindi, esente da imposta, solo qualora